



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01134 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. n. 176 del 09 aprile 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante richiama la vicenda giudiziaria che ha riguardato due sostituti procuratori all'epoca dei fatti entrambi in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, osservando che costoro, nonostante la condanna penale definitiva loro inflitta e l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni e del trasferimento d'ufficio di cui sono stati destinatari nell'ambito del relativo procedimento disciplinare, presterebbero ancora servizio presso la suddetta Procura.

A riguardo avanza quesiti specifici in merito all'asserita attuale permanenza dei predetti magistrati presso i loro uffici di provenienza e nelle stesse funzioni già ricoperte quando si resero autori delle condotte loro ascritte e alle eventuali iniziative in programma *«volte ad evitare che magistrati condannati per gravi reati connessi allo svolgimento delle proprie funzioni continuino a svolgerle in attesa dell'esecuzione della sentenza, in particolare nel medesimo luogo ove hanno dato corso alle condotte criminose oggetto di condanna»*.

In proposito giova premettere che il procedimento disciplinare ha avuto avvio in seguito ad un'iniziativa assunta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione nel lontano 2017 e che per gli stessi fatti è stato incardinato anche un procedimento

penale, conclusosi con la condanna dei due magistrati divenuta definitiva nel gennaio 2023.

Preme rappresentare che per entrambi i magistrati cui l'interrogazione si riferisce la sentenza applicativa delle sanzioni loro irrogate – consistenti per entrambi nella sospensione delle funzioni e nel trasferimento d'ufficio - è stata oggetto di esecuzione per effetto dei decreti ministeriali adottati lo scorso aprile non appena sono maturati i relativi presupposti normativi, ovvero la definitività della pronuncia, conseguita alla pubblicazione del provvedimento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione cui i predetti si erano rivolti in seguito alla pronuncia della Sezione disciplinare del CSM dello scorso anno. Tale pubblicazione è avvenuta, infatti, lo scorso 10 aprile.

Tanto chiarito con riferimento alla fattispecie richiamata dall'interrogante ed osservato incidentalmente che non è possibile entrare nel merito delle valutazioni compiute nel caso specifico dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, preme precisare che la materia della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sospettato di aver commesso un illecito disciplinare risulta già sufficientemente normata, tanto con riguardo al caso in cui costui sia sottoposto a procedimento penale quanto con riguardo all'ipotesi in cui, in generale, al medesimo siano ascritti fatti che per la loro gravità risultino incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

Non si ravvisa, dunque, la necessità di adottare interventi normativi in merito, ritenendosi già esaustiva la disciplina vigente in materia.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)